

**COMUNE DI FOSSO'**  
**Provincia di Venezia**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
VOLONTARIATO**

## TITOLO I - PRINCIPI E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

### **Art.1 - Principi ispiratori**

L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di valorizzare e favorire lo sviluppo delle libere forme di volontariato, mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento al servizio della collettività:

\* attività di promozione dell'associazionismo a fini di volontariato per favorire la creazione od insediamento di autonome organizzazioni che operino nel territorio;

\* riconoscimento del volontariato singolo che intende collaborare con le strutture ed i servizi comunali su specifici progetti e secondo le norme di cui al presente regolamento.

Il Comune di Fossò volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche e di pubblico interesse, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con associazioni di volontariato e singoli volontari secondo le norme del presente regolamento.

Il Comune di Fossò, in conseguenza del principio di sussidiarietà svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e delle loro formazioni sociali.

Il Comune di Fossò collabora con il volontariato, sia in forma singola che di gruppo, sia associativa, con proposte legittime che soddisfino l'interesse generale.

### **Art.2 - Fonti**

Le principali fonti normative di riferimento per il presente regolamento sono:

- Costituzione: art.118, comma 3, "...i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"

- Statuto comunale: art.4, 5 e 42, finalità e criteri d'azione del Comune e valorizzazione delle libere associazioni

- Legge 241/90: art.12 , predeterminazione e pubblicazione di forme e criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
- D.Lgs 267/2000: art.3, comma 5, funzioni dei comuni secondo il principio di sussidiarietà
- Legge 131/2003: art.7, principio di sussidiarietà
- D.P.R. 118/2000: norme per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Legge 266/1991 : legge quadro sul volontariato
- Legge 383/2000: disciplina delle associazioni di promozione sociale.
- Legge Regionale 40/1993: Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato
- Legge Regionale 28/2002: art.1-2, Disposizioni associazioni promozione sociale.

### **Art.3 - Definizione di volontariato**

Il volontariato viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini o da associazioni e organizzazioni a favore di singole persone e nuclei o gruppi.

Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

### **Art.4 - Finalità del volontariato e delle attività solidaristiche**

Le finalità del volontariato sono individuate nelle seguenti aree di intervento:

- a) finalità di carattere sociale, ossia quelle relative all'area socio-assistenziale relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale
- b) finalità di carattere civile, ossia quelle relative all'area della tutela e del miglioramento della vita, tutela dell'ambiente
- c) finalità a valenza ricreativa e/o culturale, ossia quelle relative all'area della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, delle attività ricreative e sportive.

## TITOLO II - ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO

### **Art.5 - Istituzione**

Si istituisce l'Albo comunale del Volontariato articolato in due sezioni:

- associazioni
- singoli individui.

L'iscrizione all'Albo ha durata annuale.

La gestione dell'Albo è affidata al Responsabile del servizio socio-culturale.

Copia dell'Albo dovrà essere trasmessa periodicamente a tutti i Responsabili dei servizi al fine di attivare eventuali progetti di volontariato.

### **Art.6 - Iscrizioni all'Albo delle Associazioni**

Nell'apposito Albo, sezione associazioni, possono essere iscritte, su richiesta del legale rappresentante, le Associazioni legate, per attività o per sede, al territorio comunale, qualunque sia la forma giuridica assunta. Tali Associazioni devono essere caratterizzate dall'assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura associativa, dalla elettività e gratuità delle cariche sociali.

La richiesta deve contenere:

- a) le generalità complete del firmatario, con l'indicazione della carica rivestita
- b) la esatta denominazione dell'Associazione e le precipue finalità della stessa
- c) il codice fiscale
- d) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative
- e) il numero dei soci o degli iscritti
- f) l'ubicazione della sede

all'interno devono essere allegati:

\* copia dello Statuto

\* relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle programmate.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

L'iscrizione all'Albo, sezione Associazioni è disposta con atto della Giunta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Trascorso tale termine la domanda deve ritenersi accolta.

Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo, devono compilare e presentare, al Responsabile dei Servizi socio-culturali nel mese di novembre di ogni anno, apposito modulo di conferma predisposto dall'Ufficio.

La cancellazione avviene su comunicazione scritta da parte dell'Associazione o d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale o perdita dei requisiti.

#### **Art.7 - Iscrizioni all'Albo di singoli volontari**

Nell'apposito Albo, sezione singoli individui, possono essere iscritti, su loro richiesta, le persone residenti, che intendono svolgere attività di volontariato secondo le finalità del presente regolamento.

La richiesta deve contenere:

- a) nome e cognome del volontario, sua data di nascita, residenza, codice fiscale
- b) professione
- c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al presente regolamento
- d) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune di Fossò
- e) eventuali proposte di progetti o materie di interesse pubblico per la propria partecipazione volontaria.

Non possono essere iscritti all'Albo i cittadini eletti o nominati ad una carica politica pubblica a qualunque titolo.

L'iscrizione all'Albo, sezione singoli individui, è disposta con atto del Responsabile del servizio socio-culturale entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Trascorso tale termine la domanda deve ritenersi accolta.

Gli iscritti, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo, devono compilare e presentare nel mese di novembre di ogni anno, apposito modulo di conferma predisposto dall'Ufficio.

La cancellazione avviene su comunicazione scritta da parte dell'interessato o d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale o perdita dei requisiti.

### **TITOLO III - VOLONTARIATO ASSOCIATIVO**

#### **Art.8 - Associazioni**

Ai fini del presente titolo è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito allo scopo di perseguire finalità varie, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse.

Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata all'effettivo perseguimento delle loro finalità.

Nell'atto costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto previsto dal codice civile e/o leggi specifiche per le diverse forme giuridiche, devono essere rilevabili l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organismo, l'elettività delle cariche sociali, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai soci aderenti.

#### **Art.9 - Prerogative delle associazioni inserite nell'Albo**

Le Associazioni iscritte all'apposito Albo comunale godono delle seguenti prerogative riconosciute dal Comune di Fossò, compatibilmente con la normativa vigente in materia:

\* possibilità di accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, secondo quanto stabilito dalla legge 241/90 e quanto previsto dallo statuto comunale, comunque nel rispetto dei limiti posti dalla legge

\* possibilità di partecipare a riunioni consultive attinenti alla organizzazione di manifestazioni ed attività di pubblico interesse

\* possibilità di ottenere il patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le norme regolamentari disposte in osservanza dell'art.12 della legge 241/90, gli interventi, gli incentivi ed i contributi finanziari adeguati, in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti;

\* possibilità di ottenere la gestione diretta e/o convenzionale di strutture e attrezzature comunali e scolastiche, assistenziali, sportive, ecc. per le attività promozionali rispondenti alle finalità statutarie compatibilmente con le norme regolamentari specifiche in materia;

\* possibilità di ottenere, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari, l'uso di locali di proprietà comunale.

### **Art.10 - Agevolazioni per le associazioni di promozione sociale**

Sono considerate Associazioni di promozione sociale le associazioni iscritte agli appositi albi regionali e/o nazionali ai sensi della legge.

Le Associazioni di promozione sociale iscritte all'Albo comunale hanno la possibilità di:

a) accedere a rapporti convenzionali con il Comune per la realizzazione di programmi di interesse locale, stipulando apposita convenzione approvata con provvedimento della Giunta comunale

b) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune

c) accedere a contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse

d) accedere alle riduzioni dei tributi locali nei limiti consentiti dalla legge e regolamenti.

Le Associazioni di promozione sociale iscritte all'Albo comunale hanno l'obbligo di trasmettere copia del rendiconto economico-finanziario al Comune entro trenta giorni dalla sua approvazione.

### **Art.11 - Adempimenti delle Associazioni iscritte all'Albo**

Le Associazioni una volta iscritte all'Albo di cui all'art. 5 ,devono trasmettere annualmente all'Amministrazione comunale una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente, entro il 30 giugno di ciascun anno.

In caso di mancato adempimento di quanto sopra, ed a seguito di contestazione di inadempienza e/o di eventuale concessione di proroga non superiore a 90 giorni si procede alla cancellazione delle Associazioni inadempienti.

## TITOLO IV - VOLONTARIATO SINGOLO

### **Art. 12 - Volontari**

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà ed integrazione, e non mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli solo se le attività non sono gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni e delle associazioni iscritte nell'Albo comunale, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero anche in forma associata.

In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà:

- \* configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario;
- \* essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente per supplire a carenze di organico.

I rapporti tra volontari e il Comune avranno l'obiettivo da una parte, di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione del servizio da parte di ogni singolo volontario, da svolgersi su progetti specifici predisposti dal competente responsabile di area; dall'altra, di integrare la sfera di azione del Comune.

### **Art.13 - Modalità di impiego dei volontari.**

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Servizi comunali sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

- \* per l'Amministrazione



A1 la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari

A2 la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi

A3 la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi

A4 l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi

A5 l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento  
\* per i volontari

B1 la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale

B2 l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate

B3 la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### **Art.14 - Rimborso spese sostenute**

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentate (esempio il rimborso chilometrico) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente responsabile di settore.

### **Art.15 - Spese a carico del Comune**

L'Amministrazione comunale provvede ad assicurare gli iscritti all'Albo comunale che prestano attività di volontariato, contro infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

I singoli volontari impegnati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo ed eventualmente, ove necessario, di apposito vestiario.

## **TITOLO V - PROGETTI E ATTIVITA'**

### **Art.16 - Attivazione del progetto**

Ogni progetto o attività propedeutica alla collaborazione con forme di volontariato, viene formalizzato con apposito atto deliberativo della Giunta comunale contenente, tra l'altro, una valutazione e riscontro del relativo interesse generale.

Il Responsabile del servizio, competente per materia, predispone all'uopo un'articolata e dettagliata proposta nei seguenti casi:

- a) su iniziativa d'ufficio
- b) su proposta dell'Assessore
- c) su proposta di una associazione iscritta all'Albo
- d) su proposta di un singolo individuo o gruppo iscritti all'Albo
- e) su proposta di associazione, singoli individui o gruppo, anche non iscritti all'Albo, nel caso in cui si tratti di attività esercitate autonomamente ma con risultati di interesse generale (principio di sussidiarietà).

In tutti i casi citati il Responsabile deve compilare apposita scheda nella quale vengono analizzati gli aspetti tecnici ed amministrativi relativi al

progetto, nonché la legittimità e compatibilità con le norme richiamate e descritte nel presente regolamento.

#### **Art.17 - Proposte da parte di esterni**

Le proposte di progetti e/o attività di volontariato da parte di esterni, se non presentate contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Albo, possono essere consegnate anche successivamente all'Ufficio protocollo mediante apposito modulo.

La richiesta, esaminata dal Responsabile del servizio competente per materia, viene trasmessa, con annessa descrizione degli aspetti tecnici ed amministrativi, alla Giunta comunale secondo quanto stabilito al precedente articolo.

All'inizio delle attività il Responsabile predispone con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Al termine delle attività il Responsabile compilerà apposito modulo riepilogativo a consuntivo del progetto realizzato in collaborazione con il volontariato.

#### **Art.18 - Sostegno al progetto**

L'Amministrazione, esaminato il progetto e valutate le necessità di intervento, può contribuire anche con l'utilizzo di mezzi propri ed impiego di personale comunale.

Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari singoli impegnati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo le modalità da concordare con i volontari stessi.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.19 - Prima applicazione**

La prima costituzione dell'Albo viene formalizzata con apposito atto della Giunta previa notizia a tutte le associazioni che abbiano ricevuto contributi dal Comune nell'anno in corso o in quello precedente e a tutte quelle che abbiano in corso rapporti convenzionali o alle quali siano

concessi spazi in qualunque forma, invitandole ad iscriversi entro trenta giorni.

**Art.20 - Norma transitoria**

Le norme in materia di contributi economici, o altri sussidi e vantaggi diversi disciplinati da regolamenti comunali attualmente vigenti si applicano sino alla data di formazione dell'Albo come indicato all'articolo precedente.

**Art.21 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.